



ORDINANZA N. 558/2025/ATS-VET

del 19 dicembre 2025

ORDINANZA ISTITUZIONE ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI O. A.
DR. VINCENZO TRALDI

VISTA la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;

VISTA la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i;

VISTA la D.G.R. 6 luglio 2020 – n. XI/3333 “Piano regionale di controllo e sorveglianza dell’influenza aviaria”;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l’articolo 21 comma 1;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 finalizzato a adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTA la comunicazione di Regione Lombardia, acquisita al Protocollo Generale di questa ATS Val Padana al n. 109255, in merito alla segnalazione della Regione Veneto relativa alla positività a influenza aviaria A sottotipo H5 - nell’allevamento di tacchini da carne codice identificativo 054VR020, sito nel Comune di Nogale Rocca (VR);

CONSIDERATA la necessità di adottare, in conformità all’articolo 19 del Decreto Legislativo 136/2022, le misure finalizzate ad impedire il diffondersi della malattia comprendenti l’istituzione di una zona di protezione nel raggio di 3 Km intorno all’allevamento sede di focolaio 054VR020 e di una zona di sorveglianza nel raggio di 10 Km, per le parti di territorio di competenza di ATS Val Padana, nonché di definire le misure di applicazione in tali zone ai sensi del Reg (UE) 2020/687 sopra richiamato;

Nell’esercizio delle funzioni attribuite con Deliberazione ATS n. 3 del 09/01/2025 avente ad oggetto “Deleghe di firma e di funzione dell’ATS Val Padana: approvazione senza soluzione di continuità dell’elenco delle attività e degli atti delegati”;

ORDINA

- L’istituzione della Zona di Protezione da influenza aviaria, così come delimitata dalla mappa allegata, che interessa i Comuni di:

✓ **Castelbelforte - Roverbella**

e che coinvolge gli allevamenti indicati in allegato, ricadenti nel Comune di:



Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

✓ **Roverbella**

- L'adozione delle misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, nella zona di PROTEZIONE:
 - a) Verifica dell'aggiornamento in BDN dell'anagrafica e delle registrazioni di tutte le aziende avicole commerciali e effettuazione, da parte dei Distretti Veterinari competenti, di almeno una visita presso tutti gli stabilimenti avicoli ricadenti in zona di protezione, il più presto possibile e senza ritardi ingiustificati e indagini di laboratorio nel rispetto delle disposizioni della nota Protocollo G1.2024.0035818 del 23/09/2024, Allegato paragrafo d) punto iii) ii) e di eventuali successive modifiche e del manuale diagnostico, nelle aziende avicole commerciali ubicate all'interno della zona;
 - b) eventuali mortalità anomale o segni clinici riferibili a HPAI sono immediatamente segnalati, in conformità all'articolo 6 del Decreto Legislativo 136/2022, al Servizio Veterinario dell' A.T.S. che svolge gli opportuni accertamenti;
 - c) sono disposti i divieti di cui all'allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la HPAI. Ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di protezione o al suo interno è vietata, salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti e fatte salve altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune. Il distretto competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione avvenga:
 - 1) senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 - 2) privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie
 - 3) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili
 - d) è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di protezione, salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti, il trasporto diretto di:
 - 1) pollame a un impianto di macellazione appositamente designato;
 - 2) pollastre destinate a un'azienda o capannone in cui non sia presente altro pollame; le pollastre in tale struttura restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale a partire dall'arrivo delle pollastre;
 - 3) pulcini di un giorno, in via alternativa:
 - i. verso un'azienda di tale azienda nella quale i pulcini di un giorno restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo;
 - ii. verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di fuori della zona di restrizione, purché l'incubatoio sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli della zona di restrizione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
 - 4) uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
 - 5) uova da consumo verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza;
 - 6) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti come previsto all'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate in conformità dell'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - 7) uova destinate alla distruzione;
 - e) smaltimento delle carcasse in conformità al Regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto;
 - f) rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione, di adeguate misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
 - g) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettieri, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo ogni trasporto, conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 687/2020, nel rispetto del Manuale operativo dell'influenza aviaria; i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di pollame e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi materiale che comportino un rischio per la sanità animale;



Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

- h) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
 - non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - i) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami, che devono essere opportunamente stoccati e riparati, salvo autorizzazione del Servizio veterinario della ATS di Brescia, in accordo alle indicazioni regionali, al trasporto da un'azienda ubicata in zona di protezione a un impianto riconosciuto per un trattamento adeguato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009.
 - j) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte della regione sentito il Ministero della Salute;
 - k) è vietato il rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;
 - l) è vietato l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo;
- L'istituzione della **Zona di Sorveglianza** da influenza aviaria, così come delimitata dalla mappa allegata, che interessa i Comuni di:
- ✓ **Castelbelforte - Castel D'ario – Mantova – Marmirolo - Porto Mantovano – Roverbella - San Giorgio Bigarello - San Giorgio di Mantova**
- ✓

e che coinvolge gli allevamenti indicati in allegato, ricadenti nei Comuni di:

- ✓ **Castelbelforte – Mantova – Marmirolo - Porto Mantovano – Roverbella - San Giorgio Bigarello - San Giorgio di Mantova**
- L'adozione delle misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, nella zona di SORVEGLIANZA:
- a) effettuazione, con la massima tempestività, da parte del Distretto Veterinario competente, del censimento (verifica dell'aggiornamento in BDN dell'anagrafica e delle registrazioni) di tutte le aziende avicole commerciali e visite delle aziende a campione, in conformità all'articolo 26 e all'allegato I, sezione A.3;
 - b) sono disposti i divieti di cui all'allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la HPAI. ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di sorveglianza o al suo interno è vietata fatta salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti e fatte salve altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune. Il distretto competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza avvenga:
 - a. senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 - b. privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie
 - c. evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili
 - c) è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, pollastre, pulcini di un giorno, uova da cova in uscita dalla zona di sorveglianza, salvo autorizzazioni rilasciate dalla Regione in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
 - d) chiunque entri o esca dall'azienda deve rispettare adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
 - e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati devono essere accuratamente puliti e disinfettati dopo ogni trasporto conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 687/2020, nel rispetto del Manuale operativo dell'influenza aviaria;
 - f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:



Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

- non hanno contatti col pollame o altri volatili in cattività dell'azienda
- non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
- g) eventuali aumenti della morbidità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al Servizio Veterinario dell' A.T.S. che svolge gli opportuni accertamenti;
- h) sono vietati la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami proveniente dalle aziende ubicate nella zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati; è fatta salva autorizzazione del Servizio Veterinario dell'A.T.S in conformità alle indicazioni regionali;
- i) è vietato il rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;
- j) è vietato l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo
- k) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

Si incaricano i Veterinari Ufficiali competenti per territorio alla vigilanza e controllo della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati da parte del Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale e notificata ai proprietari/detentori delle Aziende Avicole presenti nel territorio delle zone di protezione e sorveglianza a cura del Distretto Veterinario di Mantova.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR di Brescia.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

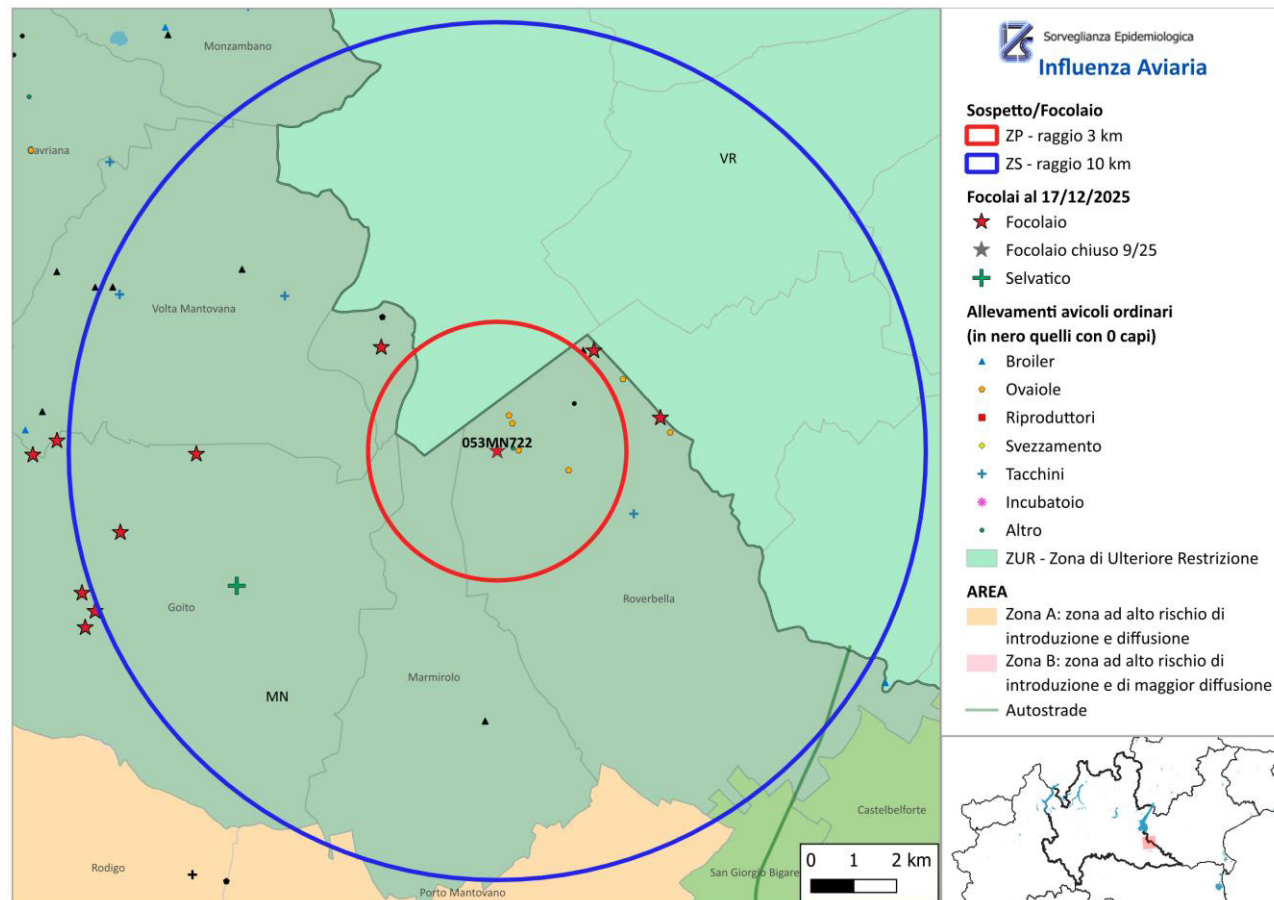
Firmato digitalmente

Il Direttore
Dipartimento Veterinario
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
Dr. Vincenzo Traldi



VINCENZO
TRALDI
19.12.2025
11:11:26
UTC

Allegati: 054 VR 020 Mappa
054 VR 020 Elenco Allevamenti in ZP e ZS



Attre struttura														
ZONA	DISTANZA	CODICE AZIENDA	INDIRIZZO	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE	ASL	TIPO	RESPONSABILE	PROPRIETARIO	ORIENTAMENTO_PROD	SPECIE	SPECIE_ALLEVAMENTO_GIS	CAPACITA_POTENZIALE
PROTEZIONE		2667 05VWR001	SORTE 9	NGAROLE ROCCA	VR	VENETO	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	INDIVIDUALE APPLICAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	FEDERICO ANDREA GIUSEPPE					
SORVIGLIANZA	3364	05MN008	STR.BOCACCARE 2172 - CANDELOE	ROVERELLA	MN	LOMBARDIA	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	TITOLARE POSTAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	CASAROTTI GIANCARLO			VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	3451	05VWR002	STR. S. MARTINO 2	ROVERELLA	MN	LOMBARDIA	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	TITOLARE POSTAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	ECCELIN ALBERTO			VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	409	05VWR000	DEL MOLINELLO 14	ROVERELLA ROCCA	VR	VENETO	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	INDIVIDUALE APPLICAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	BITTURA ALBERTO			VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	466	088V000	PORTO SACCO	TREVIGLIO	VR	VENETO	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	TITOLARE POSTAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	ROCCO RENZO			VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	5195	05VWR001	STR. S. GIUSEPPE 2 ACQUISTO 12	LOMBARDIA	VR	VENETO	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	INDIVIDUALE APPLICAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	RICCOLI ANDREA			VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	6763	05VWR001	CORTI PIERINA	MOZZECANE	VR	VENETO	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	TITOLARE POSTAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	FORONI GIORGIO			VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	6904	032V001	OLTRE TIONE 4	ERBE	VR	VENETO	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	TITOLARE POSTAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	SAGROSSO EMANNO			VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	7145	032V002	ERBE	ERBE	VR	VENETO	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	TITOLARE POSTAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	ROSSIGNOLI VITTORIO			VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	7192	04MN037	VIA CISA 40/F - BANCOLE	PORTO MANTOVANO	MN	LOMBARDIA	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	TITOLARE POSTAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	PARISE LIVIO			VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	7481	032V011	VIA SAN GIUSEPPE N. 30	ERBE	VR	VENETO	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	COMMERCIANTE GRUPPO MANANA S.P.A.	GRUPPO MANANA S.P.A.			VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	7481	032V012	S. GIUSEPPE 18	ERBE	VR	VENETO	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	INDIVIDUALE APPLICAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	SIMONCINI CLAUDIO		COMMERCIANTE AL DETTAGLIO A SDE FISSA	VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	7488	032V002	VIA CORTINE	ERBE	VR	VENETO	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	INDIVIDUALE APPLICAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	NOVIGLIE GUGLIONE			VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	7606	05MN008	VIA CASELLE 45	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN	LOMBARDIA	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	INDIVIDUALE APPLICAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	TORRESANI GIANCARLO			VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	7684	088V000	BOSCO 4	SORGÀ	VR	VENETO	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	TITOLARE POSTAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	MALFESTRA BRUNO			VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	7751	088V001	SORGÀ	SORGÀ	VR	VENETO	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	TITOLARE POSTAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	TEGARI MASSIMO			VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	8539	05MN086	VIA PAVIE 181	ROVERELLA	MN	LOMBARDIA	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	INDIVIDUALE APPLICAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	FACCOLU FILIPPO			VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	8561	05MN136	CASTELLETTI 57	ROVERELLA	MN	LOMBARDIA	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	INDIVIDUALE APPLICAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	SCANDOLA ANDREA			VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	915	05VWR019	STR. S. GIUSEPPE 26	SAN GIORGIO BIGARELLO	VR	VENETO	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	INDIVIDUALE APPLICAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	BERLICOTTI ANTONIO			VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	8841	088V002	LOC. SAN BERNARDINO	VIGASIO	VR	VENETO	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	INDIVIDUALE APPLICAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	ALDIGHERI IVAN			VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	8845	088V002	VIA DANTE ALIGHIERI 66	VIGASIO	VR	VENETO	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	COMMERCIANTE DAL DETTAGLIO DI SDE FISSA	SPIRA DEPOSITI SRL		COMMERCIANTE AL DETTAGLIO A SDE FISSA	AVICOLI MISTI		
SORVIGLIANZA	9050	05VWR019	VIA CISA 6	SAN GIORGIO BIGARELLO	VR	VENETO	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	INDIVIDUALE APPLICAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	GRIGIOTTI DIEGO			VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	9215	088V000	CORINNELLI 12	VIGASIO	VR	VENETO	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	TITOLARE POSTAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	FILIPPINI ALBINO			VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	9270	088V002	CORTI CORNUA	SORGÀ	VR	VENETO	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	TITOLARE POSTAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	BUSATO GIANFRANCO			VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	9611	04MN054	PORTO MANTOVANO	LOMBARDIA	VR	VENETO	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	INDIVIDUALE APPLICAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	SGARBI ALESSIO			VOLATILI PER RICAMI VIVI		
SORVIGLIANZA	9616	048V001	BASTIA 2	ISOLA DELLA SCALVA	VR	VENETO	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	TITOLARE POSTAZIONE ANAGRAFICA NON SINGIFICATIVA	ARISTO ERNESTO			VOLATILI PER RICAMI VIVI		